MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
Via Zappulla, 88 – 98078 – Tortorici (ME) – ☏ 0941421202 – 🖷 0941430831
Codice meccanografico: MEIC89100B – Ambito territoriale: SIC0016
Codice fiscale: 95008790834 – Codice univoco ufficio: UFLPWT
PEO: MEIC89100B@istruzione.it – PEC: MEIC89100B@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.ic1tortorici.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura) Tortorici lì, (data del protocollo)

Circolare n. 71

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1
DI TORTORICI (ME)
Prot. 0010144 del 29/10/2026
I-1 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
Al sito web

OGGETTO: Informativa generale al personale: sciopero ed organizzazione del servizio

Si sottopone alla Loro attenzione la procedura in allegato da adottarsi in caso di sciopero, parte integrante della contrattazione integrativa di istituto.
Nel rispetto della normativa vigente, intende regolamentare le azioni delle componenti coinvolte in tale circostanza, avendo in considerazione la garanzia della sicurezza degli alunni.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

Allegato "A":
- Informativa generale al personale: sciopero e organizzazione del servizio.

Allegato "A"

INFORMATIVA GENERALE AL PERSONALE SCIOPERO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero, il Dirigente ha il compito di valutare la situazione e attivare tutte le strategie per garantire la sicurezza dei minori.
Questo è un comunicato generale rivolto a tutto il personale, nel quale vengono indicate le regole di comportamento in caso di sciopero (Legge n. 146/90 e successive modificazioni).

PREMESSA
La gestione dello sciopero si riferisce a tre ordini di garanzie regolate dal nostro diritto:
- la garanzia del servizio pubblico;
- la garanzia dei diritti sindacali;
- la garanzia di rispetto delle norme di sicurezza e di vigilanza su minori (prioritaria).

1. ***Garanzia del servizio pubblico***.
È possibile interrompere il servizio solo per assemblee sindacali, indizione di sciopero o quando si configuri una situazione di pericolo per la sicurezza degli alunni.
2. ***Garanzia del diritto allo sciopero***.
Il diritto di sciopero dei lavoratori è sancito dall'art. 40 della Costituzione. Nella scuola tale diritto è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato.
3. ***Garanzia della sicurezza e vigilanza sui minori***.
Le norme relative alla sicurezza nei posti di lavoro (Legge n. 626 del 1994, D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.) ed in particolare nelle scuole (vigilanza sui minori e responsabilità dei precettori, Codice Civile art. 2048) impongono di prevedere le possibili situazioni in cui si può prefigurare rischio o pericolo per gli alunni.
In alcuni casi, valutati il tipo di indizione dello sciopero (di un solo sindacato, nazionale di tutte sigle sindacali, ecc.), le comunicazioni o non comunicazioni volontarie del personale, altri fattori contingenti ad ogni singola scuola, è possibile che il Dirigente decida di modificare l'attività didattica, in appello alla sua responsabilità in materia di sicurezza finalizzata ad evitare possibili situazioni di rischio per i minori.

PROCEDURA DELLO SCIOPERO
La normativa sullo sciopero prevede che il personale docente e A.T.A. possa "***volontariamente***" comunicare la propria adesione allo sciopero. La materia è regolata contrattualmente, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 146/90. Il testo di riferimento più recente è quello allegato al CCNL del 26/5/1999 che, all'art. 2 comma 3, così determina i precisi adempimenti del Dirigente scolastico: "*In occasione di ogni sciopero, i capi di istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero*".
La stessa normativa prevede che, sulla base dei dati conoscitivi a disposizione, il Dirigente valuti "*l'entità della riduzione del servizio scolastico*", comunicando alle famiglie "*le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio*".

IN CASO DI SCIOPERO
Il Dirigente scolastico:
- come definito dalla normativa vigente, **comunica sempre** alle famiglie, l'impossibilità di garantire il servizio scolastico regolare;
- contemporaneamente **invita**, in forma scritta, coloro che intendano aderire allo sciopero a darne comunicazione in tempo utile inviando un modello di dichiarazione che prevede chi aderirà, chi non aderirà e chi si riserva la decisione.

PRIMA DELLO SCIOPERO

- **valuta** l'entità della riduzione del servizio scolastico;
- **annuncia la sospensione totale** delle lezioni solo nei plessi o nelle classi in cui il personale abbia comunicato preventivamente e volontariamente la propria adesione totale allo sciopero;
- **riduce** l'orario scolastico (generalmente la mensa ed il rientro) in caso di adesione parziale, procedendo allo scorrimento orario;
- **invita**, qualora non sia possibile predisporre anticipatamente un orario ridotto, tutti gli insegnanti che non intendano partecipare allo sciopero a presentarsi sul luogo di lavoro per la **prima ora di lezione** onde effettuare almeno l'indispensabile assistenza agli alunni pervenuti.
- comunica alle famiglie, **almeno due giorni prima dello sciopero**, in tempo utile **per avere la firma di notifica dei genitori**, l'orario delle lezioni.

L'organizzazione del servizio locale è a cura del fiduciario/responsabile di plesso o dell'insegnante più anziano di servizio.

In caso di sciopero del Dirigente, viene designato per la giornata un sostituto: 1° un collaboratore del Dirigente, 2° un fiduciario/responsabile di plesso, 3° il docente più anziano dell'istituto comprensivo per servizio.

I docenti ed il personale A.T.A.

- possono eventualmente **revocare** l'adesione allo sciopero in tempo utile per organizzare l'orario (**entro 3 giorni prima**);
- qualora revochino l'adesione **dopo** la comunicazione alle famiglie dell'orario scolastico ridotto o annullato, verranno considerati egualmente in sciopero.

CASI PARTICOLARI

~ nel caso in cui un insegnante **non** faccia sciopero ed il servizio sia sospeso (per assenza degli alunni o per altro motivo) egli può completare il suo orario di lavoro nel proprio plesso o in altro plesso scolastico, e svolgere la propria attività concordandole con i colleghi ed in base alle esigenze delle classi/sezioni;

~ un insegnante che **non** aderisce allo sciopero e che si trovi a scuola, **deve garantire le lezioni nella sua classe/sezione e la mera sorveglianza in caso di alunni di altre classi presenti a scuola**;

~ un insegnante che **non** aderisce allo sciopero può avere un orario modificato, però con il medesimo numero di ore di lezione.

Si ringrazia per la collaborazione.